

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 28 GIUGNO 2023, N. 3346,

RESA DAL TAR PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV -TER, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 7506/2023

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – *francescoleone@pec.it;* tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – *simona.fell@pec.it;* tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori della Dott.ssa **Mariateresa Mogavero** (C.F. MGVMTR88A63A783U), nata il 23/01/1988 a Benevento (BN) ed ivi residente in Contrada Calvano, n. 2, CAP 82021 in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 28 giugno 2023, n. 3346, resa dal Tar Lazio - Roma, Sez. Quarta- *Ter*, resa nel giudizio R.G. n. 7506/2023,

AVVISANO CHE

- -l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, Sez. Quarta- *Ter*; -il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **7506/2023**;
- -il ricorso è stato presentato contro: Commissione Interministeriale Ripam; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica; Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, costituiti in giudizio; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura; Avvocatura Generale dello Stato; Commissione esaminatrice del concorso in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;
- -con il ricorso è stata censurata la mancata attribuzione di punti ulteriori per il titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza posseduto e dichiarato correttamente in sede di domanda di partecipazione dalla ricorrente, che l'Amministrazione resistente ha volontariamente ed arbitrariamente deciso di valutare alla stregua di un diploma di laurea triennale, nonché la presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante nel suo questionario prova;
- -conseguentemente, parte ricorrente è risultata, nella prima graduatoria finale di merito «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare

nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero

della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (pubblicata il **24 febbraio 2023** sul dominio web istituzionale

dell'Amministrazione), collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1803, con un

punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, per la mancata

attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito

palesemente erroneo e/o fuorviante nel suo questionario prova;

-in data 19 aprile 2023, la procedente ha pubblicato la graduatoria finale rettificata del concorso de

quo, nella quale la ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione rettificata

n. 1871 con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la

mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, presenza di un quesito

palesemente erroneo e/o fuorviante nel suo questionario prova;

-ciò è dipeso dalla illegittima previsione di cui all'art 7, comma 3, del bando del concorso de quo che

prevede l'assegnazione di 1 punto "per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea

magistrale", nonché dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante nel suo

questionario prova.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

-il provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui

la stessa ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del

«Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare

nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero

della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31

dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente

amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata,

quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1871, con un punteggio complessivo inferiore rispetto

a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i

titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

prova;

-la graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamentodi

un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi

ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include

l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di

laurea in suo possesso, , nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario

prova;

-la graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di

un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi

ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte

ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1871, con un punteggio

complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti

ulteriori per i titoli in suo possesso, , nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo

questionario prova;

-il provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con

cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare

nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero

della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31

dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente

amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata,

quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1803, con un punteggio complessivo inferiore rispetto

a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i

titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario

prova;

-la graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo

possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

-la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1803, con un

punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata

attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato

all'interno del suo questionario prova;

-la graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente,

a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso,

nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

-il punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari

a 27,875, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di

laurea;

-il punteggio numerico, pari a 1,25 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa

dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1

punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza;

-l'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente

complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno,

del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in

cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della

presenza di un quesito errato;

-il punteggio numerico pari a 26,625 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto

viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 6;

-il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al quesito n. 6 del correttore e del foglio risposte;

-i verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da

somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con

particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario di parte ricorrente;

-i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

-ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; -

ove occorra e per quanto di interesse, le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella

parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

-ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del

concorso de quo;

-ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse

interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-il verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione

dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;

-del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati

e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;

-il bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente.

I motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo del giudizio, vengono di seguito sintetizzati.

Studio Legale Leone - Fell& C. s.r.l.

<u>I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 6 DEL QUESTIONARIO DELLA</u>

PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL

<u>PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO</u>

DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE

<u>AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON</u>

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli,

deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile

che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e

inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e

una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per

l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34

della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio

meritocratico.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o

ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente

falsata. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato

che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo

e/o fuorviante.

6

Ci si riferisce, in particolare, al **quesito n. 6**, che si riporta integralmente:

Agil effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art.

358, c.p.);

O Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

O I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cuì esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.

-0.25/0.75

📽 Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in

questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 2 novembre 2022, n. 14334, ha osservato

che "Coglie nel segno la censura sulla legittimità del quesito n. 7, tenuto conto che l'inopinata associazione

Studio Legale Leone - Fell& C. s.r.l.

tra la disposizione del codice penale relativa alle persone esercenti un servizio di pubblica necessità (regolata

dall'art. 359 del codice penale) e l'espresso riferimento all'art. 358 del codice penale (che si riferisce alla "

nozione della persona incaricata di un pubblico servizio") è suscettibile di aver fuorviato la risposta del

candidato. Di conseguenza, pur non potendosi affermare il diritto a ritenere la risposta effettivamente

opzionata come corretta (quindi ad attribuire 0,75 punti) si deve, comunque, eliminare la penalità prevista dal

bando per le risposte errate: cosicché il ricorrente otterrebbe un punteggio (20,875 + 0,25 = 21,125) utile per il

superamento della prova scritta. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della

giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova

sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non

incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente

esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la

somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio

attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX

SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI

POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

– DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle

seguenti fasi concorsuali:

i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;

valutazione dei titoli. ii)

Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma

3, della *lex specialis*, ha previsto i seguenti punteggi:

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

- Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
 - 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
 - 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
 - 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
 - 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Il 24 febbraio u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso *de quo*, nelle quali il ricorrente si è collocato, quale idoneo non vincitore, alla posizione **n. 1803** con punteggio totale complessivo di 27,875 punti, ripartiti rispettivamente in:

- 26,625 punteggio per la prova scritta;
- 1,25 punti per i titoli in suo possesso.

Dopo la pubblicazione della rettifica delle predette graduatorie, avvenuta in data 19 aprile u.s., parte ricorrente ha appurato la sua nuova collocazione alla posizione **n. 1871.**

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di almeno +1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione contenuta nel bando di concorso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione".

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di 1 punto a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale. Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di

specie, ha considerato la laurea a ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una

laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta,

la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun

punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente e correttamente

dichiarato in sede di domanda di partecipazione, superiori al titolo di laurea triennale, pur

trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!

In particolare, l'odierna ricorrente è in possesso e ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione

la laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01).

Tale modus operandi dell'Amministrazione risulta gravemente inquino, dato che sminuisce

fortemente, in assenza di alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al

corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea

triennale. Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto

prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed

un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo. Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già

espresso nel modo seguente "deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di

due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di

delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere

in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso

di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello

utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non

fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra

candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione

di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami

sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio,

sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

Dunque, non si comprende la ragione per cui i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati

tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e

un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).

Studio Legale Leone - Fell& C. s.r.l.

L'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei

concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovraintendere al regolare

espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e

buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati

migliori e più preparati (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre

l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si

ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34,

51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01).

Dunque, vista l'attuale collocazione alla **posizione n. 1871**, dovuta a causa delle gravi ed evidenti

illegittimità presenti nel caso di specie, lo stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente

irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,875, inferiore a quello

legittimamente spettante.

Ciò ha determinato una lesione che gli è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati

vincitori nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

• Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1

punto per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 2,25 punti per titoli, e

complessivi 28,875 punti e collocazione tra le posizioni nn. 676 e 761.

• Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere

assegnati alla ricorrente +1 punti per titoli in suo possesso e +1 punto per il quesito contestato, con

conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 29,875 e collocazione tra le posizioni nn.

209 e 227.

Congiuntamente al ricorso è stata avanzata istanza cautelare, in quanto è evidente dai motivi di

ricorso precedentemente esposti la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, considerato che i

provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio complessivo a danno di

parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 1871° posizione nella graduatoria finale,

concretizzando un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici

aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d.

effetto sliding doors).

Ebbene, il vizio lamentato ha materialmente impedito alla ricorrente di collocarsi nella posizione

legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito, pregiudicando, nella fase di

assegnazione alle sedi lavorative.

Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA RICORSO

Nell'interesse di Mariateresa Mogavero (C.F. MGVMTR88A63A783U), nata il 23 gennaio 1988, a Benevento (BN), e ivi in

Contrada Calvano, 2 – Apice CAP. 82021, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco

Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax:

0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

-La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del legale rappresentante pro

tempore,

-La Commissione Interministeriale Ripam, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

-La Commissione esaminatrice del concorso, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

-Il Formez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A., nella persona del legale

rappresentante pro tempore;

-Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

-Il *Ministero dell'Interno*, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

-Il Ministero della Cultura, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

-L'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

-del Sig. Laurato Davide, residente in via Lambro, n. 7, Inverigo (CO), indirizzo PEC: davidelaurato@pec.it, candidato collocato alla

posizione n. 1247 nella graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da

inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello

Stato»;

-dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha proceduto a

rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento

di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da

inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello

Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale

idonea non vincitrice, alla posizione n. 1871, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa

della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno

del suo questionario prova;

-della graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamentodi un contingente complessivo

 $di~2.293~(due mil adue centono vantatre)~unit\`{a}~di~personale~non~dirigenziale~a~tempo~in determinato~da~in quadrare~nell'Area~II,~posizione$

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale

«Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente

amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del

 $punteggio\ ulteriore\ per\ i\ diplomi\ di\ laurea\ in\ suo\ possesso,\ ,\ nonch\'e\ per\ la\ presenza\ di\ un\ quesito\ errato\ all'interno\ del\ suo\ questionario$

prova;

-della graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo

di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

 $economica\ F2/Categoria\ B,\ parametro\ retributivo\ F3,\ nei\ ruoli\ della\ Presidenza\ del\ Consiglio\ dei\ Ministri,\ del\ Ministero\ dell'Economia$

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale

 $«Concorsi \ ed \ esami» \ n. \ 104 \ del \ 31 \ dicembre \ 2021), \ per \ il \ profilo \ di \ operatore \ amministrativo/assistente \ amministrativo/assistente$

amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla

posizione n. 1871, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di

punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la

graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da

inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello

Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale

idonea non vincitrice, alla posizione **n. 1803**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa

della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno

del suo questionario prova;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un

quesito errato all'interno del suo questionario prova;

-della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di

2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1803, con un punteggio complessivo inferiore

rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la

presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

-della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata

attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del

suo questionario prova;

-del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 27,875, inferiore a quello

legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;

-del punteggio numerico, pari a 1,25 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di

partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza; -dell'esito

della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente,

nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito

-del punteggio numerico pari a 26,625 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea

somministrazione del quesito n. 6;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del

correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione

della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario di parte ricorrente;

-dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

-ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

-ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono

interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -ove occorra e per

quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna

ricorrente;

-del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati,

con particolare riferimento ai diplomi di laurea;

-del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio,

con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;

-del bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nella graduatoria rettificata dei

vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella

posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica in aumento del punteggio per i titoli in suo possesso, nonché per

il quesito errato, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella

graduatoria rettificata dei vincitori del concorso de quo;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la

rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento

della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria rettificata dei vincitori del concorso de

quo.

Si premette in

FATTO

1.-Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione

RIPAM ha reso noto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione

economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato».

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per il superamento della quale

la lex specialis ha richiesto l'ottenimento di una valutazione minima pari a ventuno/trentesimi (cfr. art. 6 del bando).

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, con un

punteggio massimo attribuibile di 30 punti, articolato, per il profilo di interesse, come segue:

"a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi

di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di

contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con

particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:

-risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli

studi sul comportamento organizzativo. [...]

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

6

risposta meno efficace: 0 punti."

3. Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte ricorrente ha appurato di aver

ottenuto un punteggio pari a 26,625, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante, come peraltro già

rilevato da Codesto Ecc.mo TAR adito in recentissime pronunce.

Ci si riferisce, in particolare, **al quesito n. 6**, che si riporta integralmente

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 358, c.p.);

-0.25/0.75

 \square Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

O I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.

🕯 Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Come si dirà, la somministrazione del summenzionato quesito ha certamente compromesso il punteggio finale della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, ha ottenuto un punteggio totale di 26,625 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, che le è valsa l'esclusione dal novero dei candidati vincitori del concorso de quo.

4. Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma

3, della lex specialis, ha previsto i seguenti punteggi:

- 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
 - 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
 - 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
 - 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
 - 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

In vero, il **24 febbraio u.s.**, sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso de quo. A questo punto, si ribadisce, l'odierna ricorrente ha appurato di aver conseguito **27,875 punti complessivi,** ripartiti rispettivamente in:

- -26,625 punteggio per la prova scritta;
- -1,25 punti per i titoli in suo possesso;

Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 1803.

Tuttavia, in data 19 aprile u.s., controparte ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del concorso de quo: all'esito di tale rettifica, parte ricorrente è risultata collocata alla illegittima posizione **n. 1871.**

- 5. Ciò è dipeso, oltre che dalla presenza del quesito errato citato all'interno del suo questionario prova, dalla mancata attribuzione di almeno +1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso. Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione contenuta nel bando di concorso.
- **6.** Ed infatti con bando di concorso, all'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha deciso di assegnare 1 punto "per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" adottando, quindi, un modus operandi del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.
- 7. Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dalla resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 6 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO -

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata

la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di

riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta

esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia,

prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato

e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la

stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle

altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera

contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato

pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito in esame, il n. 6, è così formulato:

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 358, c.p.);

-0.25/0.75

Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

O l privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato

senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.

🕯 Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la B). L'odierna ricorrente, invece, ha flaggato l'opzione C), a causa della

formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in questa sede che Codesto

Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 2 novembre 2022, n. 14334, ha osservato che "Coglie nel segno la censura sulla

legittimità del quesito n. 7, tenuto conto che l'inopinata associazione tra la disposizione del codice penale relativa alle

persone esercenti un servizio di pubblica necessità (regolata dall'art. 359 del codice penale) e l'espresso riferimento all'art.

358 del codice penale (che si riferisce alla " nozione della persona incaricata di un pubblico servizio") è suscettibile di aver

fuorviato la risposta del candidato.

Di conseguenza, pur non potendosi affermare il diritto a ritenere la risposta effettivamente opzionata come corretta

(quindi ad attribuire 0,75 punti) si deve, comunque, eliminare la penalità prevista dal bando per le risposte errate: cosicché

il ricorrente otterrebbe un punteggio (20,875 + 0,25 = 21,125) utile per il superamento della prova scritta.

In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado

che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per

<u>l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve</u>

contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1º agosto 2022, n. 6756). Ebbene,

nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con

conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per

cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così

dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione

dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica

amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo

riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l'illegittimo operato della procedente nel caso di specie, che ha comportato, per l'odierna ricorrente, l'attribuzione di

un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente

censurato.

Da ciò ne deriva, pertanto, l'assoluta erroneità del quesito n. 6, posto che l'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto

selezionare la risposta B) (considerata corretta dall'Amministrazione), né tantomeno le altre opzioni di risposta,

parimenti sbagliate; invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi

dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto

cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la procedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre opzioni di risposta, di cui una

incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «ove la prova

sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né

ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo,

Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di

ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente, che

comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non le ha consentito di collocarsi nella posizione

legittimamente spettante nella graduatoria finale rettificata del concorso.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui

hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato,

pari a 0,75 punti, nonché la decurtazione perla penalità attribuita (pari a 0,25 punti), e procedere, dunque, al ricalcolo del

punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 26,625 anziché 27,625) non essendo stata posta nelle condizioni di fornire

la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Studio Legale Leone - Fell& C. s.r.l.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione,

la quale mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità

della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per

darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente,

precisando che « nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è

configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque

prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di

soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche

dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V,

17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di

specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della

domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad

altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei

partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente»

esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che

conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.

Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio

specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE

DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA,

<u>ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI</u>

IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

<u>DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI</u>

TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito

dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto

illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente

spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di +1 punto ulteriore per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie

finali di merito", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Pertanto, si ribadisce che la lex specialis ha previsto l'attribuzione di 1 punto a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto. Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.

L'odierna ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato i seguenti titoli:

Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)				
Titolo di studio:				
Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza				
Data di conseguimento:				
22 ottobre 2013				
Luogo di conseguimento:				
Università degli Studi del Sannio, Benevento				
Voto conseguito:				
106/110				

Master rilasciati da università pubbliche o private legalmente riconosciute

Livello:
Master di I° Livello
Titolo:
L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE
Data di conseguimento:
30 luglio 2019
Università:
E-CAMPUS
Città:
NAPOLI
Crediti formativi rilasciati:
60
Periodo:
28/01/2019 - 30/07/2019

Diplomi di specializzazione

Titolo:

LA CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA

Voto conseguito:

100

Data di conseguimento:

02 dicembre 2014

Università:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

Luogo:

BENEVENTO

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso,

come nel caso dell'odierna ricorrente, della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (della durata complessiva di 5 anni).

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella

di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale,

pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo

ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro,

le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà

di valorizzare in maniera distinta il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed

il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un quid pluris.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi, oltre alla laurea

triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di alcun

criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere

differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso

per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di durata quinquennale ed

idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata

qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore

rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso del diploma di laurea in

Giurisprudenza, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di studio della durata complessiva inferiore di tre anni.

La stessa, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,25 punti per i titoli in suo possesso,

bensì a un punteggio complessivo pari a 2,25 punti, così calcolati:

-0,25 per il master di I livello dichiarato dalla ricorrente;

-2 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza;

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo

accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è lampante, in quanto la stessa <u>ha arbitrariamente deciso di equiparare i due</u> percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la procedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli post-lauream, sulla base dei criteri di seguito riportati:

```
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
```

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici post-lauream, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, <u>non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).</u>

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

<u>Viceversa, la procedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea triennale, e almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico.</u>

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierna ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovraintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr.

TAR Campania - Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a

poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta

costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli

aspiranti.

Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della

« prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente

previsti dal bando di concorso » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n.

3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che « La

stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro

contenuti formativi » (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito la Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza

(LMG-01)

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 1871, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di

specie, la stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo,

pari a 27,875, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente,

sia per la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati vincitori nella graduatoria

finale rettificata del concorso.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

• Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1 punto per i titoli in

suo possesso, con conseguente riconoscimento di 2,25 punti per titoli, e complessivi 28,875 punti e collocazione tra le

posizioni nn. 676 e 761.

• Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati alla

ricorrente +1 punti per titoli in suo possesso e +1 punto per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del

punteggio complessivo di 29,875 e collocazione tra le posizioni nn. 209 e 227.

In entrambi i casi, si evidenza come <u>la stessa risulterebbe inclusa nella graduatoria dei vincitori,</u> e avrebbe, per tanto, diritto

ad essere destinata a una sede lavorativa alla stessa più congeniale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli ulteriori 2 punti per i titoli di laurea

in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante

della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame. Ugualmente evidenti sono

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata

attribuzione del punteggio complessivo a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 1871°

posizione nella graduatoria di merito del concorso, di talché la stessa non potrà partecipare alla procedura di

assegnazione delle sedi, di prossima apertura, ed ambire quindi ad una sede lavorativa a lei più congeniale,

concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che

tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

La graduatoria di merito del concorso de quo è stata pubblicata il 24 febbraio u.s., e successivamente rettificata in data 19 aprile

u.s., pertanto a breve si aprirà la procedura di scelta della sede: parte ricorrente, non essendo inclusa nel novero dei vincitori del

concorso a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, non potrà essere dichiarata vincitrice del concorso e, quindi, non potrà

essere assegnata alla sede a lei più congeniale a causa della posizione in cui è allo stato attuale collocata. Pertanto, solo una pronuncia

come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante,

evitando ulteriori oneri ed aggravi.

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere dichiarata

vincitrice del concorso ed essere assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio

erroneamente assegnatole per la prova scritta e per i titoli in suo possesso, la tutela cautelare si rende inevitabilmente

necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe,

viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata: rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, collocata in

una posizione non legittima e, quindi, di non poter essere dichiarata vincitrice del concorso. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza

qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non

 $auspicata-ipotesi,\ la\ procedura\ sarebbe\ gi\`a\ giunta\ alla\ sua\ naturale\ conclusione,\ e\ il\ ricorso\ si\ profilerebbe,\ in\ altri\ termini,\ proposto$

inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente

controinteressati, attendendo riscontro e individuandone uno per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante

pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti

e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, posto che la graduatoria finale indica soltanto il BARCODE,

la posizione e il punteggio dei candidati idonei, e non consente, quindi, all'odierno istante di provvedere autonomamente ai necessari

adempimenti riguardanti la notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi. In tal modo, la notificazione

per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

 $Tutto\ ci\`o\ premesso,\ voglia\ codesto$

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

<u>- in via istruttoria:</u> ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal

ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare

all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta e per i titoli dichiarati,

con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale (pari a 27,875 anziché

29,875) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere

alla rettifica del punteggio per il quesito errato e per i titoli, assegnato a parte ricorrente (+ 2,25 punti per la laurea magistrale in

Giurisprudenza in suo possesso + 1 punto per il quesito), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa

riportato nella graduatoria finale del concorso (29,875 anziché 27,875) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante

tra i candidati vincitori del concorso;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti

i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di

essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 21 aprile 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 3346/2023, pubblicata

lo scorso 28 giugno u.s., il TAR ha "Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e

49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del

giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici

proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica

per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del

processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le

modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sez. IV- Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicata il

28 giugno 2023, n. 3346, sub r.g. 7506/2023, il ricorso integrale, ed infine la graduatoria contenente

l'indicazione dei controinteressati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà, in

ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso stesso e della presente

ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito

riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere

seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul

sito medesimo;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di

primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente

ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo

deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita

sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi

recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

iv) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento

denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati

pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Studio Legale Leone - Fell& C. s.r.l.

Pal	lermo-	Roma,	11	luglio	2023
Lu	CITIO	TOITIU,		IUSIIO	2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell